

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 114 del 24/07/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 11 giugno 2009, n. 341

L. R. n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Incremento della quantità di rifiuti da stoccare e da trattare dell'impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - Comune di Modugno (Ba) - Proponente: Recuperi Pugliesi S.r.l..

L'anno 2009 addì 11 del mese di GIUGNO in Modugno (Ba), presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Ing. Antonello ANTONICELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A. e Politiche Energetiche, ha adottato il seguente provvedimento:

• con nota acquisita al prot. n. 16082 del 14.11.2008 la Recuperi Pugliesi S.r.l. - C.da Gammarola, 3 - Z.l. Modugno (Ba) - trasmetteva istanza di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. N. 11/01 e ss.mm.ii. per il progetto concernente l' incremento della quantità di rifiuti da stoccare e da trattare dell'impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in Modugno (Ba).

All'uopo trasmetteva la seguente documentazione:

- ? Studio d'Impatto Ambientale;
- ? Relazione geologica ed idrogeologica;
- ? Carta degli ambiti territoriali estesi PUTT/P Regione Puglia;
- ? Carta degli ambiti territoriali distinti PUTT/P Regione Puglia;
- ? Carta delle emergenze geomorfologiche PUTT/P Regione Puglia;
- ? Elementi di piano di assetto idrogeologico Regione Puglia;
- ? Inquadramento Territoriale su ortiofoto;
- ? Carta dell'uso del suolo PUTT/P Regione Puglia;
- ? Planimetria:
- Nota Provincia di Bari (ente al quale era stato erroneamente trasmesso lo Studio di Impatto ambientale dell'intervento in oggetto) prot. n. 6240/11.7 Amb. del 24.10.2008 con la quale si comunicava alla Recuperi Pugliesi S.r.l. che l'attività svolta era riconducibile alla fattispecie delineata alla lettera A.1.g dell'All. A, L.R. n. 11/01, di competenza della Regione Puglia e quindi invitava la stessa società ad attivare la procedura di V.I.A. presso il competente Ufficio Regionale;.

• Con nota prot. n. 238 del 13.01.2009 il Servizio Ecologia invitava la società proponente a d integrare lo S.I.A. carente dei contenuti di cui all'art. 8, comma 2, lett. f, j, k, I, della L.R. N. 11/01, nonché a provvedere al deposito degli elaborati presso gli enti interessati ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001 e ss.mm.i.

Con la stessa nota invitava le amministrazioni coinvolte (Amministrazione Comunale di Modugno e Amministrazione Provinciale di Bari) ad esprimere il parere di competenza (art. 11, comma 4, L.R. n. 11/01 e ss.mm.i);

- con nota acquisita al prot. n. 1845 del 06.02.2009 la società istante trasmetteva le integrazioni progettuali richieste e, con successiva nota acquisita al prot. n. 2298 del 23.02.2009 comunicava di aver provveduto alla pubblicazioni di rito su "Corriere della Sera" (quotidiano a diffusione nazionale), "Corriere del Mezzogiorno" (quotidiano a diffusione locale), entrambi dell'11.02.2009, e sul BURP n. 22 del 05.02.2009;
- con nota acquisita al prot. n. 2695 del 02.02.2009 la società proponente comunicava la variazione dell' assetto societario;
- con nota prot. n. 24649 dell'08.05.2009, pervenuta l'11.05.2009, il Comune di Modugno Il Settore Politiche Ambientali e Qualità della Vita comunicava che:

"...VALUTAZIONI CONCLUSIVE

A consuntivo degli aspetti di incremento funzionale dell'attività della Recuperi Pugliesi nel più ampio contesto del proprio ciclo produttivo, si può affermare, alla stregua della disciplina vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, che la quantità annua di prodotto in entrata (che corrisponde alla capacità produttiva dell'impianto della Recuperi Pugliesi), attualmente fissata per i rifiuti pericolosi in 5.000 t/a, pone, ad avviso di questo Ufficio, la necessità di più approfondite verifiche sugli "impatti ambientali significativi (positivi e negativi)" ex art. 8, comma 2 lett. i) l.r. 11/2001, da valutarsi anche e soprattutto nella prospettiva di possibili incidenti indotti dall'aumento di più del doppio della capacità ricettiva e di trattamento. Ciò in quanto la valutazione di impatto ambientale implica, per propria natura, una valutazione preventiva di tutela ambientale, che, nel caso di specie, non può risolversi, per quanto concerne la posizione dell'Amministrazione comunale, in un mero giudizio tecnico sulla compatibilità urbanistica, ma presenta, invece, profili particolarmente elevati di discrezionalità, che la legge rimette ai pronunciamenti degli enti tecnici (Comitato regionale di V.I.A., Arpa Puglia, ASL) relativamente ai profili funzionali dell'impianto. La procedura di V.I.A. tutela infatti l'interesse pubblico a che, sussistendo effettivi rischi ambientali nel progetto proposto dal promotore, questi ultimi diventino noti e si adottino le necessarie misure a prevenirli o a impedire l'avverarsi, anche con la comparazione qualitativa delle differenti tecniche scientifiche o tecnologiche accessibili. Pertanto, posto che la garanzia di soddisfacenti standards di tutela ambientale e sanitaria costituisce un obiettivo di prioritaria importanza per il Comune di Modugno, si rende parere favorevole solo e limitatamente ai profili di compatibilità urbanistica, restando, al contrario, impregiudicati ulteriori provvedimenti in caso di accertato rischio ambientale.

• con nota prot. n. 5976 del 25.05.2009 il Servizio Ecologia, a seguito delle determinazioni assunte dal Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 20.05.2009, comunicava alla ditta proponente quanto segue:

"Con istanza del 03.11.2008 prot. 16082 del 14.11.2008 ed integrazioni del 22.01.2009 prot. 1845 del 06.02.2009, la Recuperi Pugliesi chiede una VIA in relazione all'aumento dei rifiuti da trattare anche per la compatibilità dell'incremento del traffico sulla viabilità esistente.

A tale scopo, così come risulta dalla documentazione consegnata dagli uffici, trasmette la seguente

documentazione:

- Studio Impatto Ambientale,
- Relazione integrativa con:
- 1. sintesi non tecnica
- 2. analisi costi/benefici
- 3. descrizione e valutazione delle misure per ridurre, compensare od eliminare gli impatti ambientali negativi nonché misure di monitoraggio
- 4. sommario contenente la descrizione dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti ambientali nonché l'indicazione delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti
- Relazione geologica e geotecnica,
- Brochure formato A4 di allegati cartografici con:
- 1. carta degli ambiti territoriali estesi PUTT/P Regione Puglia
- 2. carta degli ambiti territoriali distinti PUTT/P Regione Puglia
- 3. carta delle emergenze Geomorfologiche PUTT/P Regione Puglia
- 4. elementi del Piano di Assetto Idrogeologico Regione Puglia
- 5. inquadramento territoriale su ortofoto
- 6. carta dell'uso del suolo PUTT/P Regione Puglia
- Tav. UNICA con stralcio catastale, di Piano A.S.I., di P.R.G. planimetria di zona planimetria generale, dati metrici e lay out.

Inoltre in data 11.05.2009 è pervenuto il parere del Comune di Modugno che, dopo una disamina delle problematiche inerenti gli aspetti ambientali circa la richiesta della Recuperi Pugliesi che si conclude sostanzialmente con il rinvio per i pareri definitivi al Comitato Via ed alla Regione Puglia, approfondisce la questione più prettamente urbanistica ed autorizzativa limitandosi a riportare quanto asserito dai tecnici progettisti (capannone realizzato con DIA) e non precisando nulla circa l'effettiva legittimità del costruito.

Nelle valutazioni conclusive il Comune di Modugno esprime il seguente parere:

"Pertanto, posto che la garanzia di soddisfacenti standards di tutela ambientale e sanitaria costituisce un obiettivo di prioritaria importanza per il Comune di Modugno, si rende parere favorevole solo e limitatamente ai profili di compatibilità urbanistica, restando, al contrario, impregiudicati ulteriori provvedimenti in caso di acclarato rischio ambientale".

Tale parere appare ancor più poco prudente ed in linea con le premesse dello stesso alla luce della legittima richiesta della Recuperi Pugliesi a pag. 6 della relazione di voler ricorrere all'art. 26 del D.Lgs. 4/2008.

Studio Impatto Ambientale

Dall'elaborato non si evince con immediatezza per quali codici viene richiesto l'incremento né la loro ubicazione fisica nell'area del complesso, occorrerebbe sintetizzare ed evidenziare gli incrementi in un'apposita tabella comparativa che espliciti in modo chiaro ed univoco quanto richiesto, con indicazione dei quantitativi giornalieri.

Analogamente, considerato che viene richiesto di procedere ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 4/2008 diventa necessario riportare su planimetrie, in scala opportuna, la successione e la legittimità del costruito in modo da rendere consapevole il parere del Comitato VIA in ordine ad eventuali varianti.

Anche la descrizione dei quadri di riferimento ambientale e progettuale, in merito a quanto già detto ai punti precedenti, andrebbe meglio approfondito con particolare attenzione alle problematiche legate al traffico ed al regime dei venti:

- per il traffico è necessario indicare l'attuale flusso dei veicoli in entrata ed in uscita dallo stabilimento e la tipologia dei veicoli stessi da comparare con il flusso previsto a seguito degli incrementi richiesti; - per il regime dei venti è necessario contestualizzare i diagrammi su ortofoto aggiornata (almeno al 2005) indicando la natura delle attività limitrofe al complesso della Recuperi Pugliesi.

Relazione integrativa

Vale quanto già riportato al punto precedente circa la necessità di maggior approfondimento per l'analisi costi/benefici da valutare in termini ambientali.

Inoltre proprio per uno dei motivi che hanno spinto alla ditta alla "volontaria richiesta di nuova VIA giustificata oltre che dall'incremento di rifiuti da trattare anche dall'esigenza di confrontare tale richiesta con la compatibilità dell'incremento di traffico sulla viabilità esistente" risulta essenziale un adeguato studio sul traffico veicolare non solo di carattere quantitativo, ma soprattutto in ordine alla sicurezza stradale per la difficoltà evidente sia di imboccare via Gammarola dalla SS 96 che l'inserimento dei veicoli commerciali (TIR) da via Gammarola sulla SS 96.

Inoltre a pag. 29 dello S.I.A. è correttamente riportato lo schema di riferimento per la redazione dell'analisi costi/benefici, ma manca l'applicazione al progetto di cui trattasi.

Conclusioni

Per quanto sin qui esposto il Comitato sospende il parere in attesa delle integrazioni e degli approfondimenti richiesti".

Si rammenta inoltre che detta documentazione dovrà essere inviata dal proponente a tutte le altre amministrazioni coinvolte nella procedura di V.I.A. e che il procedimento in corso resta sospeso fino all'acquisizione degli elementi integrativi sopra evidenziati";

- con nota pervenuta in data 25.05.2009 la ditta proponente riscontrava la sopra esplicitata nota prot. n. 5976/2009 e trasmetteva le integrazioni richieste;
- ? Il Comitato Reg. le di V.I.A. nella seduta del 25.05.2009 rilevava che:

Visto il parere del 20.05.09 e le integrazioni pervenute in data 25.05.09 si riscontra quanto segue:

- vengono indicate le eventuale emergenze in ragione del regime dei venti e da quanto riportato non vi sono elementi ostativi;
- per quanto riguarda la viabilità viene specificato che il servizio si svolgerà su 24 ore e, quindi, diluito sull'intera giornata . Inoltre, è allegata un'autorizzazione dell'ANAS per il miglioramento dell'ingresso alla via Gammarula;
- l'analisi costi/benefici si può considerare superabile in relazione al fatto che l'impianto è già esistente.

Pertanto, il Comitato Reg.le di V.I.A. ritiene di poter esprimere esprime parere favorevole alla compatibilità ambientale del progetto in discussione, con il rispetto delle seguenti condizioni:

- prima dell'inizio dell'attività con l'incremento dei quantitativi richiesti l'Azienda produca un programma dell'andamento giornaliero dei mezzi;
- venga presentata documentazione comprovante la realizzazione delle opere migliorative di cui al documento ANAS.
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;
- Richiamati gli artt. 15, 18 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;
- Preso atto delle risultanze dell'istruttoria resa dal funzionario preposto;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i. Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

• di esprimere, per tutte le motivazioni e la prescrizione espressa in narrativa e che qui si intende integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 25.05.2009, parere favorevole alla compatibilità ambientale per il progetto concernente l'incremento della quantità di rifiuti da stoccare e da trattare dell'impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in Modugno (Ba), proposto dalla Recuperi Pugliesi S.r.I. - C.da Gammarola, 3 - Z.I. Modugno (Ba) -.

Il presente parere è relativo alla sola valutazione dell'impatto ambientale delle opere in progetto, non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge.

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Istruttore

C. Mafrica